

Regione Toscana Settore Infanzia e Diritto agli studi

Allegato A

Disposizioni integrative degli indirizzi regionali per il diritto allo studio scolastico triennio 2008-2010, di cui alla delibera della giunta regionale 941 del 17 novembre 2008.

A – Riparto dei fondi destinati alle borse di studio ed ai contributi per i libri di testo scolastici.

1. Il riparto dei fondi per l'a.s 2009-2010

Come già previsto nella DGR 941/08 il meccanismo di riparto territoriale delle risorse per il diritto allo studio scolastico per l'a.s. 2009-2010 prevede:

- 85% fondi disponibili per borse e libri ripartiti dalla Regione fra le Province in base ad indicatori Irpet e da queste assegnati provvisoriamente ai propri comuni (fondo ordinario);
- 10% fondi disponibili ripartiti dalla Regione fra le Province in base ad indicatori Irpet e utilizzati dalle province in fase di compensazione, ossia successivamente alla predisposizione delle graduatorie comunali e sulla base dei relativi esiti. Tali fondi sono finalizzati a perseguire la massima parità di trattamento sul territorio provinciale come previsto dalla DGR 941/08 (fondo compensazione);
- 5% dei fondi disponibili per borse e libri ripartito dalla Regione fra i Comuni che abbiano investito risorse proprie negli interventi del diritto allo studio, con riferimento all'anno scolastico precedente a quello per cui si effettua il riparto (fondo premiale).

Gli indicatori Irpet utilizzati dalla Regione per ripartire i fondi fra le province rimangono per l'anno scolastico 2009-2010 gli stessi adottati sino ad oggi, essendo rinviata a successivo atto la revisione degli stessi. Le Province eseguono il riparto provvisorio e definitivo fra i propri Comuni in base a propri criteri di riparto condivisi a livello territoriale, tenendo a riferimento l'obiettivo della massima parità di trattamento a livello territoriale.

2. Criteri per l'attribuzione della premialità del 5% dei fondi

Il calcolo del fondo premiale fa riferimento ai seguenti aspetti:

- l'assegnazione proporzionale delle risorse premiali a favore dei singoli Comuni in base alle risorse investite su tali interventi nell'anno scolastico precedente al riparto (dividendo le risorse locali investite per il numero di iscritti alle scuole del comune e ricavando una spesa pro-capite di riferimento);
- in caso di risorse proprie investite dalla Provincia, tali risorse verranno attribuite, ai fini del calcolo del fondo premiale, a ciascun singolo comune dell'area provinciale in modo proporzionale alle assegnazioni definitive dell'anno scolastico precedente a quello di effettuazione del riparto, e considerate quali risorse locali dei Comuni, entrando quindi nel computo per l'assegnazione delle risorse aggiuntive premiali di ciascun Comune dell'area.

Non potrà in ogni caso essere assegnata al singolo Comune una premialità aggiuntiva superiore all'importo delle risorse locali investite dal Comune stesso; importo in riferimento al quale la premialità stessa è stata calcolata.

Qualora al termine delle assegnazioni premiali spettanti ai Comuni interessati residuino risorse sul fondo, queste saranno ripartite dalla Regione a favore di tutte le Province sulla base degli indicatori generali di riparto Irpet e saranno da queste ripartite fra i Comuni.

I fondi premiali assegnati al singolo Comune non possono essere oggetto di azioni di compensazione da parte della Provincia, fatta eccezione nel caso in cui il Comune abbia coperto interamente il proprio fabbisogno ed abbia un avanzo di fondi.

3. Compensazioni provinciali e regionali

Le Province effettuano le compensazioni sul proprio territorio per misura, ovvero tenendo separati i fondi ed i fabbisogni rilevati per le borse di studio e per i contributi libro.

Qualora al termine del processo di assegnazione definitiva effettuata dalle Province, la Regione rilevi situazioni di carenza di fondi per alcune province e di avanzo per altre, procede come segue:

Regione Toscana Settore Infanzia e Diritto agli studi

- effettuazione della compensazione fra Province, mediante attribuzione delle risorse disponibili in modo proporzionale al fabbisogno non coperto nelle singole Province;
- la compensazione viene effettuata in via prioritaria nell'ambito delle singole misure di riferimento, ovvero le risorse destinate alle borse di studio o ai contributi libro eccedenti vanno a coprire le carenze registrate in altre province sulle medesime misure. Nel caso il fabbisogno relativo ad una misura sia interamente coperto e residuino ancora fondi su tale misura, questi ultimi possono essere utilizzati per coprire l'eventuale fabbisogno non soddisfatto nell'altra misura.

Le Province provvedono a suddividere le risorse aggiuntive provenienti dalla compensazione regionale attribuendole ai comuni in modo proporzionale al fabbisogno non soddisfatto e/o sulla base di altri criteri volti al perseguimento dell'obiettivo della massima parità di trattamento sul territorio.

B – Disposizioni integrative per la quantificazione dei contributi per il rimborso dei libri di testo.

Come previsto nella DGR 941/2008, per la determinazione del “contributo libri” da corrispondere i Comuni tengono a riferimento la spesa sostenuta e documentata dalla famiglia nonché, per la determinazione dell'ammissibilità della spesa da portare a rimborso, le tariffe massime indicate dal Ministero dell'Istruzione per i libri scolastici delle diverse scuole e classi. La spesa ammissibile a rimborso non può in ogni caso superare dette tariffe ministeriali.

Gli importi dei contributi sono determinati secondo le seguenti modalità:

- l'importo erogato quale rimborso a ciascun singolo beneficiario non deve in ogni caso essere inferiore al 65% della spesa documentata ammissibile. E' fatto salvo il caso dell'ultimo beneficiario posizionato in graduatoria, per il quale le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire tale percentuale minima;
- i Comuni sono tenuti a indicare chiaramente nel bando di assegnazione del contributo quale percentuale predefinita o, in alternativa, quale percentuale minima della spesa documentata ammissibile sarà rimborsata ai soggetti beneficiari;
- i contributi erogati dai Comuni possono essere a rimborso totale o comunque superiori al 90% della spesa documentata ammissibile, solo nel caso che il Comune in questione abbia risorse sufficienti per erogare il rimborso a tutti gli idonei, ovvero ad esaurire la graduatoria.

C – Disposizioni integrative a specificazione dei requisiti di accesso ai benefici.

La borsa di studio ed il contributo libri possono essere richiesti una sola volta per lo stesso anno di corso di studi, ovvero non è consentito richiedere i benefici già richiesti l'anno precedente in caso di ripetenza dello stesso anno.

Tale clausola di esclusione è valida anche nel caso in cui lo studente ripetente si iscriva ad altro Istituto scolastico e/o ad altro indirizzo di studi. In sostanza lo studente che ripeta lo stesso anno (1,2,3... ecc.) anche in altro indirizzo di studio non può richiedere il beneficio già ottenuto l'anno precedente per lo stesso anno cui è iscritto al momento della richiesta (1,2,3...ecc.).

D – Disposizioni integrative a specificazione delle modalità di predisposizione delle graduatorie

Le graduatorie – sia per le borse di studio che per i contributi per il rimborso dei libri di testo – sono redatte dai Comuni in ordine di ISEE crescente, senza distinzione di ordine e grado di scuola.

E – Disposizioni integrative in materia di utilizzo di risorse assegnate recuperate

Qualora un Comune recuperi risorse già assegnate a seguito di revoca del beneficio (esempio per accertamento sui requisiti), lo stesso comunica il recupero di tali somme alla Provincia di riferimento.

La Provincia ha cura di segnalare tali fondi residui alla Regione ed - in sede di determina di approvazione delle assegnazioni delle risorse ai Comuni, riferite al primo anno scolastico utile rispetto all'avvenuto recupero - provvede ad effettuare il conguaglio e la compensazione con i fondi dovuti per quell'anno al Comune interessato.

F – Disposizioni integrative in materia di sistema informativo ed acquisizione dati fisici, finanziari e procedurali relativi all'attuazione degli interventi.

I Comuni e le Province sono tenuti ad implementare il sistema informativo Geredis, una volta attivato. Sino alla sua attivazione, essi forniscono alla Regione Toscana, mediante specifici format, i dati fisici, finanziari e procedurali richiesti ai fini di consentire il monitoraggio e la valutazione sull'attuazione degli interventi, nonché le attività di programmazione regionale.

L'implementazione del sistema informativo (sino alla sua attivazione, l'acquisizione su format dei dati relativi all'attuazione degli interventi) costituisce condizione per l'erogazione dei fondi spettanti da parte della Regione.